

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Assistenza indiretta - Art. 25 del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Reg. CEE 574/72). Liquidazione pagamento ricevute per spese sanitarie sostenute durante un soggiorno in paesi UE, SEE e in Svizzera. Assistito: C.G.

Dipartimento Assistenza Territoriale/UOC Distretto Socio Sanitario Mesagne

Il Direttore Vicario del Distretto Socio Sanitario di Mesagne, Dr. Cesare Salerno, sulla base della relazione effettuata dal Dirigente Amministrativo Dott. Giuseppe Solito, a seguito dell'istruttoria curata dalla Dott.ssa M. Rosaria De Fazio che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata:

Premesso che:

- l'art.25 del Reg. CE 987/2009, in applicazione dell'art.19 del Reg.CE 883/2004, prevede che gli assistiti iscritti al SSN possano richiedere alla propria ASL il rimborso delle spese sanitarie sostenute durante un soggiorno temporaneo in Paesi UE, SEE e Svizzera, per prestazioni "medicalmente necessarie" (Reg. CE 631/2004), presentando le relative fatture quietanzate, qualora, per un qualsiasi motivo, abbiano pagato direttamente una prestazione o un servizio;
- il rimborso delle prestazioni è effettuato in base alle tariffe applicate dall'Istituzione del luogo di dimora, le quali vengono richieste tramite formulario S067 e liquidate con la tariffazione indicata dall'Istituzione estera nel formulario S068;

Vista l'istanza prot.n.65467 del 19/06/2025 con la quale il Sig. C.G., assistito del DSS4, richiede il rimborso delle spese sostenute in data 18/06/2025 per prestazioni sanitarie necessarie ed urgenti sostenute durante il soggiorno temporaneo in Svizzera;

Preso atto che:

- si è provveduto ad inviare tramite portale europeo EESSI-RINA all'Istituzione Competente il formulario S067, allegando copia delle fatture quietanzate;
- l'Istituzione Competente ha trasmesso il formulario S068 recante l'importo da rimborsare, pari a 508,45 CHF;
- con nota prot. n.318608/2025 del 13/06/2025, la Regione Puglia ha trasmesso la tabella dei tassi di conversione da applicare alle monete degli Stati che non hanno applicato l'euro per il secondo trimestre 2025;
- l'importo da rimborsare in euro al Sig. C.G. è pari a € 542,74;

Considerato che:

- le spese sostenute dal Sig.r C.G. sono rimborsabili, così come previsto dall'art. 25 del Reg. 987/09 (ex art. 34 del Regolamento CEE 574/72) in quanto trattasi di prestazioni "medicalmente necessarie", per le quali non è prevista la preventiva autorizzazione;
- che tutta la documentazione di cui alla presente procedura è agli atti del Distretto SocioSanitario;

Viste le norme che disciplinano i rapporti tra i Paesi Membri della U.E. in tema di assistenza sanitaria in favore di cittadini in temporaneo soggiorno all'estero;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del rimborso richiesto per l'importo di € 542,74 per le spese relative a prestazioni sanitarie necessarie sostenute durante il soggiorno temporaneo in località estera;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono richiamati e riportati:

1. di liquidare e pagare, al Sig. C.G. la somma di € 542,74 mediante accredito bancario, a titolo di rimborso spese sanitarie sostenute durante il soggiorno in Svizzera, dando atto che il nominativo per esteso del beneficiario è indicato in separato documento insieme ai giustificativi delle spese;
2. di imputare il costo di € euro 542,74 al conto 70614000090 "Altri servizi sanitari da privato" bilancio 2025, centro di costo 1.5.7.99.01.1 (costi comuni DSS Mesagne).

Il funzionario istruttore

Dott.ssa M. Rosaria De Fazio

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Solito

Il Vicario Direttore DSS4

Dr. Cesare Adriano Lucio Salerno

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.